



COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **1228** del **14/05/2024**

Oggetto: Co-progettazione con Agenzie Casa accreditate/Enti del Terzo per l'attuazione di interventi a favore di cittadini in stato di disagio socio economico, mediante stipula di successiva convenzione, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017: approvazione avviso e allegati

Proponente:
Servizio Sociale e immigrazione

Unità Operativa proponente:
Staff, Casa, Sanità, Contributi, Marginalità

Proposta di determinazione
n. 2024/358 del 08/05/2024

Firme:

- Servizio Sociale e immigrazione



Il Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Viste la D.C.C. n.1 del 11/01/2024, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del Dup 2024-2026, e la D.C.C. n. 2 del 11/01/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati;

Vista la D.G.C. n. 9 del 16/01/2024 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2024-2026, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie agli obiettivi;

Vista la D.G.C. n. 48 del 06/02/2024 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026, con la quale sono stati approvati gli obiettivi di performance;

Visto l'obiettivo PL15 Housing First;

Premesso che

- il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore", art. 55 prevede che le amministrazioni pubbliche, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, assicurino il coinvolgimento degli enti del Terzo settore per la realizzazione degli interventi e dei servizi nei settori di attività generali di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento;

- la Legge regionale 22 luglio 2020, n. 65, avente ad oggetto "Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano", art. 15 che, ribadisce la facoltà per gli enti pubblici di procedere tramite convenzionamento, specifica altresì che il maggior favore rispetto al mercato è valutato, oltre che con riferimento alla convenienza economica, anche in relazione ai maggiori benefici conseguibili per la collettività in termini di maggior attitudine del sistema a realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità, adeguatezza;

- il Decreto ministeriale 31 marzo 2021, n. 72, adotta le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore in relazione agli art.55-57 del D.Lgs. 117/2017;

- Le Linee guida n. 17 dell'ANAC per l'affidamento dei Servizi Sociali (Delibera n. 382 del 27/07/2022), elaborate in applicazione dell'art. 213. comma 2 del previgente codice dei contratti pubblici, rappresentano un coordinamento tra i due sistemi normativi (codice del terzo settore e codice dei contratti pubblici), le quali confermano una riduzione del campo di applicazione del codice dei contratti pubblici alle sole fattispecie ivi espressamente previste

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



e indicando la possibilità di ricorrere, per lo svolgimento dei servizi sociali, a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore;

- il nuovo Codice dei contratti pubblici, D. lgs. 36/2023, all'articolo 6, valorizza i principi di amministrazione condivisa, determinando una situazione di equiordinazione tra il ricorso a modalità di gestione tramite l'applicazione del codice dei contratti o tramite l'applicazione del codice del Terzo Settore (D. lgs.vo 117/2017) per i servizi di interesse generale, nelle precipue funzioni di cui all'art. 5 del medesimo codice.

- l'art. 4, punto 5 dello Statuto comunale prevede forme di collaborazione e cooperazione con i soggetti sociali e il volontariato per la gestione in forma associata o convenzionata di servizi finalizzati a garantire la solidarietà sociale e il processo di ulteriore sviluppo della comunità pratese;

Considerato che, con Delibera della Giunta Comunale n. 161/2024 è stata autorizzata la realizzazione di un percorso di co-progettazione secondo le modalità di cui all'art. 55 D. Lgs 117/2017, per la presentazione di progetti finalizzati a consolidare un sistema di accoglienza e supporto abitativo, da realizzarsi attraverso un percorso composto dalle seguenti macro-azioni:

- Azione 1) Sostegno alloggiativo in collaborazione con Agenzie Casa: ammessi alla coprogettazione massimo 2 Agenzie Casa accreditate: Importo massimo E. 45.000,00 annui (suddivisi in massimo E. 25.000,00 annui in caso di partecipazione di una unica Agenzia Sociale per la casa accreditata dalla regione Toscana, e in massimo E. 45.000,00 in caso di partecipazione di 2 o più Agenzie Sociali per la casa accreditate dalla regione Toscana, in forma singola o tra loro aggregate; Progetto biennale

- Azione 2) "Coabitazione tra diverse fasce di età": ammesso alla coprogettazione 1 ETS, Importo massimo E. 10.000,00 annui, progetto biennale;

- Azione 3) "Progetto di monitoraggio territoriale abitare in contesti complessi": ammesso alla coprogettazione 1 ETS, Importo massimo E. 8.000,00 annui; Progetto biennale

Rilevato che la DGC n° 161/2024 sopra citata ha stabilito, ai sensi del D. lgs. 117/2017 e del DM 72/2021 i seguenti indirizzi in base ai quali il Servizio competente attiverà l'iter di co-progettazione:

- le migliori proposte progettuali presentate da EETTSS, in forma singola o aggregata, per un massimo di EETTSS da ammettere a co-progettazione come indicato al punto 1, per ciascuna azione, verranno selezionate in seguito a bando ad evidenza pubblica che valorizzi almeno i seguenti aspetti per la sua individuazione:
 - capacità progettuale: valutando la qualità e completezza del progetto presentato; la sua coerenza con il progetto di base che sarà allegato ai documenti dell'avviso e predisposto sulla base degli indirizzi del presente atto; le attività innovative, gli elementi strategici rispetto alla specificità del contesto e l'adeguatezza degli interventi;
 - risorse del soggetto attuatore, (ad esempio numero e localizzazione di alloggi per l'azione 1, formazione ed esperienze analoghe dei volontari, professionalità impiegate, etc..) cofinanziamento, economicità e sostenibilità del piano finanziario;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



- Modalità e tempi di realizzazione previsti;
- reti territoriali o nazionali a supporto;
- proposta per la valutazione di impatto sociale (VIS) dell'intervento;
- maggior numero di persone/utenti coinvolti o attesi;
- esperienza dell'ETS in attività analoghe svolte per Pubbliche amministrazione;

Rilevato inoltre che la citata delibera prevede la messa a disposizione per l'eventuale attivazione del progetto che scaturirà dalla co-progettazione, l'importo complessivo massimo annuo di E. 63.000,00, ripartito tra le azioni progettuali come sopra definite, con la possibilità di incremento fino ad un ulteriore 20% dell'importo, per far fronte a necessità impreviste e imprevedibili, richieste ulteriori dell'A.C. o per modifiche relative a variazioni contrattuali del personale impiegato o aumenti non sostenibili per la gestione del progetto, al Capitolo 3652/17, o altre spese straordinarie da autorizzarsi in sede di coprogettazione, nelle annualità 2024 e 2025, secondo la temporalità dell'intervento, che sarà definita in sede di co-progettazione e comunque per un massimo di 2 anni;

Rilevato che la valorizzazione del ruolo del terzo settore nella realizzazione di interventi di carattere generale, con particolare riferimento agli interventi sociali, rappresenta una finalità delle Istituzioni Pubbliche e dell'Ente, perseguita nell'ottica di dare concreta attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale che trova riconoscimento nell'articolo 118, comma 4, del dettato costituzionale, come pure nell'art. 8, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali» e nel principio di "Amministrazione Condivisa" recentemente affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza 131 del 2020;

Considerato che le forme di co-programmazione, co-progettazione e convenzionamento di cui al D. lgs. 117/2017 prevedono che entrambi i soggetti, pubblici e privati, partecipino pariteticamente alla definizione delle linee programmatiche e progettuali e alla realizzazione degli interventi, tramite la messa a disposizione reciproca di risorse, in termini di volontari, personale, spazi, beni mobili o immobili e quant'altro necessario;

Rilevato che tale forma di collaborazione assume la forma sostanziale di "amministrazione condivisa", che comporta la condivisione di poteri e responsabilità tra enti pubblici e Terzo settore, chiamati a programmare, progettare e agire congiuntamente a favore delle loro comunità, rappresentando un cambiamento innestato dall'art. 55 del Codice del Terzo settore (dlgs 117/2017) e confermato nel modo più autorevole dalla sentenza 131/2020 della Corte costituzionale, secondo cui l'amministrazione condivisa "realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria" in quanto al Terzo settore "è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale";

Considerato il vantaggio per l'Amministrazione Comunale proveniente dall'apporto, in termini progettuali e di realizzazione delle attività, dei soggetti del Terzo settore, i quali, valorizzando la partecipazione di volontari, di strutture e mezzi propri, consentono di agire con costi rappresentati dal mero rimborso delle spese effettivamente sostenute ed inoltre, utilizzando una serie diversificata di esperienze, professionalità e reti territoriali a supporto, consentono di raggiungere una elevata conoscenza dei fenomeni, dei bisogni e delle opportunità del contesto sociale di riferimento;

Rilevato che le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con gli EETTSS, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Considerato che, per quanto sopra esposto, occorre attivare la procedura di co-progettazione sulla base degli indirizzi di cui alla DGC n. 161/2024, riportati nell'avviso pubblico e nel progetto generale, in allegato sub lettera a) e g), sulla base del quale gli EETTSS interessati potranno presentare la propria candidatura tramite un progetto di dettaglio;

Dato atto che la procedura di scelta delle organizzazioni del terzo settore, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento enunciati dall'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, avviene in seguito alla pubblicazione di un avviso pubblico con il quale richiedere agli Enti del Terzo Settore (anche EETTSS d'ora in avanti) in possesso di determinati requisiti di manifestare il proprio interesse a co-progettare insieme all'Amministrazione Comunale, presentando uno specifico progetto, coerente con il progetto generale posto a base della presente coprogettazione, per la successiva eventuale stipula di convenzione;

Dato atto che l'istituto della co-progettazione non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere, in quanto privo del rapporto sinallagmatico, ma affinisce invece alla logica dell'accordo procedimentale, sostitutivo del provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 11, l. 241/1990 e s.m.i., in quanto il procedimento relativo all'istruttoria pubblica di co-progettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato, che sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, con l'attivazione di una relazione funzionale all'esercizio condiviso della produzione ed erogazione di attività ed interventi sociali a carattere innovativo;

Dato atto che l'accordo di collaborazione, previsto all'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, è da stipularsi in forma di convenzione, attraverso la quale vengono definite le modalità di realizzazione del servizio oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti;

Considerato che, in seguito alla presentazione delle candidature, le proposte progettuali presentate saranno sottoposte ad istruttoria amministrativa e, saranno sottoposte a valutazione da parte di una commissione, da nominarsi a cura del Dirigente del Servizio, che procederà a valutare i progetti sulla scorta dei criteri previsti nell'avviso e ad ammettere alla fase di coprogettazione i progetti come sopra descritto;

Dato atto che la verifica dei requisiti, in base alle autocertificazioni prodotte, sarà effettuata solo per il soggetto o i soggetti ammessi al convenzionamento;

Considerato inoltre che, gli EETTSS dovranno prevedere il cofinanziamento delle attività e presentare un progetto di dettaglio coerente e in linea con gli interventi descritti nel progetto generale sub lettera g);

Dato atto che, con il soggetto ammesso alla co-progettazione, saranno approfonditi e affinati gli aspetti relativi al progetto presentato in fase di candidatura, apportando le necessarie modifiche e integrazioni eventuali, oltre alla determinazione del contributo spettante, in base alla proposta di finanziamento richiesto all'A.C;

Dato atto inoltre che, in caso di mancato accordo sugli importi da ciascuna parte messi a disposizione della co-realizzazione delle attività e degli interventi, le cui motivazioni dovranno risultare a verbale degli incontri di coprogettazione, si procederà a richiedere una rimodulazione del piano economico secondo la proposta di riparto avanzata in sede di co-progettazione, della strategicità del progetto e dell'ammontare del finanziamento richiesto, orientata a garantire la sostenibilità del progetto presentato;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Dato atto che il Servizio Sociale e immigrazione ha predisposto la documentazione necessaria, depositata agli atti del Servizio, approvata con il presente atto e articolata come segue:

- Avviso pubblico (allegato a)
- Informativa protezione dati (allegato b)
- Domanda di partecipazione all'avviso (allegato c)
- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (allegato d)
- Proposta progettuale preliminare (allegato e)
- dichiarazione di partecipazione in forma aggregata (Allegato f)
- Progetto Generale (Allegato g);
- Piano finanziario e cronoprogramma (Allegato h)

Ritenuto di prevedere la durata delle attività progettuali per un massimo di 2 anni, salvo termine minore stabilito in fase di co-progettazione, oppure salvo proroga per motivate e indifferibili urgenze, disposta dal Comune di Prato per il tempo strettamente necessario per consentire l'attivazione di una nuova procedura;

Ritenuto necessario stabilire quale dotazione di risorse per la presente coprogettazione a titolo di cofinanziamento del Comune di Prato, un importo fino a € 63.000,00 annui a titolo di contributo per la gestione della struttura, per un totale complessivo di € 126.000,00;

Dato atto che, come previsto dall'avviso, l'importo massimo di € 63.000,00 annuo potrà essere implementato fino ad un ulteriore 20% annuo, sia per la eventuale proroga delle attività, che per maggiori esigenze e necessità straordinarie del progetto durante la sua attuazione, su richiesta motivata e documentata del soggetto attuatore, e previa autorizzazione del Comune di Prato, come sarà stabilito in fase di co-progettazione o durante la realizzazione degli interventi, in seguito a documentata richiesta dell'ETS ed eventuali successivi atti dell'Amministrazione Comunale, in base alle risorse disponibili;

Considerato che la coprogettazione sarà perfezionata nel 2024 e le relative risorse saranno da assegnarsi nell'obiettivo pluriennale PL15 per il 2024 e annualità successive, rinviando a successivo atto, a conclusione del procedimento di coprogettazione, l'assunzione degli impegni di spesa sul cap 3652/17, tenendo conto che tali risorse risultano stanziare e disponibili a bilancio pluriennale del Comune di Prato 2024 -2026;

Ritenuto pertanto di approvare la sopra indicata documentazione e di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso e dei relativi allegati, sul sito istituzionale del Comune www.comune.prato.it;

Dato atto che sarà istituita apposita Commissione per verificare le domande di partecipazione pervenute secondo i criteri di ammissibilità e di valutazione stabiliti nell'avviso pubblico e che, con successiva determinazione, si procederà a rendere pubblico l'esito dell'istruttoria e ad invitare i soggetti ammessi alla procedura di co-progettazione alle fasi successive;

Dato altresì atto che con il presente atto non si determina alcuna obbligazione in capo all'Amministrazione Comunale, alla quale è riservata la facoltà di non attivare o attivare solo in parte il convenzionamento successivamente alla fase di coprogettazione, se non riterrà i progetti presentati aderenti alle finalità previste o se non sarà ritenuto raggiunto il necessario interesse pubblico in seguito alla fase di coprogettazione e che l'A.C. si riserva altresì di non attivare la fase di coprogettazione per motivi di interesse pubblico;

Richiamati:

- il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore";

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



- la Legge regionale 22 luglio 2020, n. 65, avente ad oggetto "Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano";
- il Decreto ministeriale 31 marzo 2021, n. 72, Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore in relazione agli art.55-57 del D.Lgs. 117/2017;
- Le Linee guida n. 17 dell'ANAC per l'affidamento dei Servizi Sociali (Delibera n. 382 del 27/07/2022),

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio economico-finanziario di cui all'art. 153 del D.Lgs. 267/2000;

Determina

1) di approvare quanto descritto in premessa quale parte integrante del presente dispositivo;

2) di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, e come da DGC n. 161/2024, all'avvio di una procedura di co-progettazione per la presentazione di progetti finalizzati a consolidare un sistema di accoglienza e supporto abitativo, da realizzarsi attraverso un percorso composto dalle seguenti macro-azioni:

- Azione 1) Sostegno alloggiativo in collaborazione con Agenzie Casa: ammessi alla coprogettazione massimo 2 Agenzie Casa accreditate: Importo massimo E. 45.000,00 annui (suddivisi in massimo E. 25.000,00 in caso di partecipazione di una unica Agenzia Sociale per la casa accreditata dalla regione Toscana, e in massimo E. 45.000,00 in caso di partecipazione di 2 o più Agenzie Sociali per la casa accreditate dalla regione Toscana, tra loro in forma singola o aggregata; Progetto biennale

- Azione 2) "Coabitazione tra diverse fasce di età": ammesso alla coprogettazione 1 ETS, Importo massimo E. 10.000,00 annui, progetto biennale;

- Azione 3) "Progetto di monitoraggio territoriale abitare in contesti complessi": ammesso alla coprogettazione 1 ETS, Importo massimo E. 8.000,00 annui; progetto biennale

3) Di approvare i seguenti documenti, che saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'ente:

- Avviso pubblico (allegato a)
- Informativa protezione dati (allegato b)
- Domanda di partecipazione all'avviso (allegato c)
- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (allegato d)
- Proposta progettuale preliminare (allegato e)
- dichiarazione di partecipazione in forma aggregata (Allegato f)
- Progetto Generale (Allegato g);
- Piano finanziario e cronoprogramma (Allegato h)

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



- 4) di prevedere la durata delle attività progettuali per un massimo 2 anni, salvo proroga per motivate e indifferibili urgenze, disposta dal Comune di Prato per il tempo strettamente necessario per consentire l'attivazione di una nuova procedura;
- 5) di cofinanziare la realizzazione dei progetti sopra illustrati con un importo complessivo massimo di E. 63.000,00 omnicomprendente annue, per un importo complessivo di E. 126.000,00 biennale, con la possibilità di incremento fino ad un ulteriore 20% dell'importo, sia per la eventuale proroga delle attività, che per maggiori esigenze e necessità del progetto durante la sua attuazione, su richiesta motivata e documentata del soggetto attuatore;
- 6) di rinviare a successivo atto, a conclusione del procedimento di coprogettazione, l'assunzione degli impegni di spesa sul cap 3652/17 del bilancio pluriennale del Comune di Prato, dando atto che tali risorse risultano stanziare e disponibili a bilancio pluriennale del Comune di Prato 2024 -2026;
- 7) Di rinviare a successivo provvedimento gli ulteriori adempimenti inerenti gli esiti dell'istruttoria delle domande presentate, la fase di co-progettazione, l'approvazione e il perfezionamento delle Convenzioni;
- 8) Di dare atto che con il presente atto non si determina alcuna obbligazione in capo all'Amministrazione Comunale, alla quale è riservata la facoltà di non attivare o attivare solo in parte il convenzionamento per motivi di interesse pubblico, in seguito a valutazioni della commissione giudicatrice o per indisponibilità di risorse in bilancio;
- 9) Di nominare quale responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Silipo, funzionario del servizio Sociale e Immigrazione;
- 10) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni.